



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 89 di Registro

Seduta del 19/12/2025

OGGETTO : Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 16/12/2024 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:04, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dal Titolo II, capo I, dello Statuto Comunale. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Nome	Pres	Ass
MELGRATI MARCO	SI	
GALTIERI ANGELO	SI	
ZAVARONI LORETTA	SI	
GIANNOTTA FRANCA	SI	
MORDENTE PATRIZIA	SI	
ZUCCHINETTI ROBERTA	SI	
INVERNIZZI ROCCO	SI	
MACHEDA FABIO	SI	
AICARDI SANDRA	SI	
SALERNO CINZIA		SI
SCHIVO MARTINO	SI	
BOERI MARIACRISTINA	SI	
CASELLA JAN	SI	
POLLI FRANCO	SI	
PAOLA LORENZA		SI
BATTISTELLI PAOLO	SI	
GRISERI SARA		SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Ramoino

Assume la presidenza avv. Fabio Macheda in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita a trattare il punto n. 12 all'ordine del giorno:

Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 16/12/2024 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).

L'Assessore Patrizia Mordente illustra il punto.

La discussione del punto, parte integrante del presente atto, è conservata agli atti in formato digitale. Il video della seduta è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione relativa al Consiglio Comunale on line.

Terminata la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione e proposta dell'Assessore *alle società partecipate*, Patrizia Mordente;

SENTITA la relazione e proposta dell'assessore alle società partecipate, e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

PREMESSO:

- che il Comune di Alassio si avvale di un sistema di partecipazioni societarie, dirette e indirette, per la gestione dei servizi pubblici locali e per lo svolgimento di specifiche attività correlate e strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, comunque, riconducibili a interessi generali;
- che il *"Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, approvato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. (TUSP), ha previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche finalizzato a verificarne la rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali e ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del medesimo TUSP, in assenza dei quali consegue l'adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'Ente pubblico socio (nonché delle relazioni contrattuali o sociali con la Società e gli altri Enti pubblici o privati);
- che il processo di revisione si divide in due fasi:
 - la **revisione straordinaria**, disciplinata dall'art. 24 del TUSP, che si è conclusa con l'adozione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione n. 71 in data 21.09.2017;
 - la **relazione ordinaria**, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, che consiste in un processo di revisione periodica, con **cadenza annuale**;

- che l'esito della revisione deve essere comunicato, con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che gestisce la relativa banca dati, nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- che nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di eventuale mancata alienazione o razionalizzazione nei termini prescritti, il TUSP introduce:
 - specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione il cui mantenimento non sia coerente con il TUSP, salvo il caso di alienazione della stessa, nella previsione della sua liquidazione in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter del Codice civile;
 - sanzione amministrativa pecuniaria, quantificata in un importo da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile;

DATO ATTO:

- che in data 23.12.2022 è stato emanato il D.lgs. n. 201/2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, in vigore dal 31.12.2022;
- che ai sensi dell'art. 30 del c. 2 del D.Lgs. n. 201/2022 la *Ricognizione*, aggiornata ogni anno, in approvazione nella presente seduta, nel caso di servizi affidati a società in house, costituisce appendice della Relazione sulle partecipazioni pubbliche di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in approvazione con la presente deliberazione;

VISTO l'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede la *Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (Piano di razionalizzazione)*;

VISTO che ai sensi del T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la deliberazione consiliare n. 71 del 21/09/2017, all'oggetto "*Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.*", con la quale il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

VISTA la deliberazione consiliare n. 95 del 27/12/2018, all'oggetto "*Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche detenute al 31/12/2017.*", con la quale il Comune ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;

VISTA la deliberazione consiliare n. 88 del 23/12/2019, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018.*";

VISTA la deliberazione consiliare n. 77 del 27/10/2020, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019.*";

VISTA la deliberazione consiliare n. 92 del 29/12/2021, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2020.*";

VISTA la deliberazione consiliare n. 83 del 29/12/2022, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2021. Relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 92 del 29/12/2021 ex art. 20, c.4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).*";

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 19/12/2023, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 29/12/2022 ex art. 20, c.4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).*";

VISTA la deliberazione consiliare n. 83 del 16/12/2024, all'oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 79 del 19/12/2023 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).*";

CONSIDERATO che con detta deliberazione si disponeva la fusione per incorporazione in **Servizi Ambientali SpA** della società partecipata indirettamente da SCA SRL in **Ponente Acque ScpA**, avvenuta in data 31 dicembre 2024, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

RILEVATO che il Comune di Alassio al 31.12.2024, partecipa direttamente al capitale sociale delle seguenti società:

Società controllate

- GE.S.CO S.R.L. (100%)
- Marina di Alassio S.R.L. (100%)
- S.C.A. - Servizi Comunali Associati S.R.L. (71,26%)

Società partecipate

- T.P.L. LINEA S.R.L. (2,253%)
- SAT-Servizi Ambientali Territoriali S.P.A. (0,61%)
- I.R.E. S.P.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure (0,012%)
- Liguria Digitale S.p.A. (0,002%)

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del già menzionato *Testo unico delle società pubbliche* T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Alassio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante negli allegati prospetti alla presente deliberazione, di dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti, la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

VISTO l'art. 26, comma 12-quinquies del D.Lgs. 175/2016, che testualmente recita: *"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20."*;

CONSIDERATO CHE l'art. 20, c. 2 lett. d) del TUSP prevede che non si possa partecipare a società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 1.000.000 euro;

DATO ATTO che il termine fatturato, secondo la deliberazione n. 54/2017 della Sezione regionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti, deve essere inteso quale *«ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzate nell'esercizio, integrate dagli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche»*;

DATO ATTO CHE per tutte le società partecipate direttamente dall'Ente è rispettato tale requisito;

DATO ATTO CHE con atto notarile del 27/03/2024 sono state acquistate le quote azionarie del CNAM Alassio, e pertanto la società Marina di Alassio è diventata al 100% del Comune di Alassio:

VISTO l'art. 20 c. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una **Relazione sull'attuazione del piano**, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4";

RITENUTO di provvedere a quanto previsto dall'art. 20 comma 4 del TUSP inerentemente allo **Stato di attuazione del piano di razionalizzazione** di cui alla precedente deliberazione consiliare n. 79 del 19/12/2023, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022.;

VISTO il documento *"Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* con il quale il MEF e la Corte dei Conti forniscono gli indirizzi ed il dettaglio delle informazioni che devono essere contenute nei provvedimenti richiamati dall'art. 20 del TUSP;

DATO ATTO CHE le schede per la **Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 2025 detenute al 31/12/2024**, da approvarsi entro il **31/12/2025** (Art. 20, c. 4,

TUSP), fornite dal MEF prevedono la rilevazione delle informazioni solamente per le partecipazioni dirette;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione della **Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni 2025 (detenute al 31/12/2024)**, come da **Schede** allegate parte integrante del presente atto, (**ALL. 1**) contenenti le informazioni inerenti lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione per ciascuna singola società partecipata direttamente dal Comune, anche nel caso in cui la stessa sia stata già dismessa nel corso del **2024**;

VISTE le **SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31/12/2024** (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014), **ALL.2**, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Partecipazioni dirette:

- GE.S.CO S.R.L.; Marina di Alassio S.R.L.; S.C.A. - Servizi Comunali Associati S.R.L.; TPL LINEA S.R.L.; SAT-Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.; Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.; Liguria Digitale SpA;

Partecipazioni indirette

- **della SCA SRL:**
Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.
- **dalla SAT S.R.L.**
Ecosavona S.r.l.

VISTE le **SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE al 31/12/2024** ((Art. 20, c. 1, TUSP) **ALL.3**, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTE le **SCHEDE DI RILEVAZIONE PER IL CENSIMENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI PRESSO ORGANI DI GOVERNO, SOCIETA' ED ENTI (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)**, **ALL.4**, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alle seguenti società: GE.S.CO S.R.L.; Marina di Alassio S.R.L.; Servizi Comunali Associati S.R.L.;

RILEVATO che, a norma del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di revisione periodica, una volta approvato dall'organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta (per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare), dovrà essere trasmesso:

1. alla sezione competente della Corte dei conti;
2. entro i termini che verranno indicati, alla struttura di "*monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società*", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, esclusivamente attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti, come raccomandato dall'ANCI (*cfr. Linee guida del giugno 2017*) nonché dalla deliberazione n. 3/2018 della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, espresso con Verbale n. 26 del 10/12/2025, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune, purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo oltre l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore, rispetto a detto limite, anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTI gli indirizzi forniti dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) individuata presso il Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei conti, per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., e relativi allegati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come riportata nel prospetto riportato nel deliberato;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;

CONSIDERATA la competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art 42, c.2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Sigg.ri P. Battistelli, J. Casella e F. Polli), su n. 14 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e n. 3 assenti alla seduta (Sigg.ri S. Griseri, L. Paola, C. Salerno);

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. DI APPROVARE la **Revisione periodica partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2024**, accertandole come dal seguente prospetto riepilogativo:


Partecipazioni dirette

Società	Attività svolta	Quota %	C.F.	Interventi di Razionalizzazione	Data prevista per conclusione
GE.S.CO S.R.L.	Gestione impianti sportivi e culturali della Città di Alassio.	100%	01086830096	Mantenimento.	
Marina di Alassio S.R.L.	Gestione porto di Alassio.	100,00%	01293840094	Mantenimento.	
S.C.A. - Servizi Comunali Associati S.R.L.	Gestione del servizio idrico integrato.	71,26%	01200660098	Mantenimento fino a fine della fusione per incorporazione inversa di SCA SRL in APS e di trasformazione in società a responsabilità limitata.	30/12/2026
TPL LINEA S.R.L.	Gestione trasporto pubblico locale.	2,253%	01556040093	Mantenimento.	
SAT-Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.	Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani.	1,25%	01029990098	Mantenimento.	
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.	Attività affidate dalla Regione Liguria e dai soci inerenti il Settore energetico, la dotazione infrastrutturale regionale, l'edilizia sanitaria, il recupero edilizio ed urbano e l'edilizia residenziale sociale.	0,012%	02264880994	Mantenimento.	
Liguria Digitale S.p.A.	Presta a favore dei soci servizi di interesse generale, attività strumentali e attività di committenza, nell'ambito del sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione.	0,002%	02994540108	Mantenimento.	

Partecipazioni indirette (quote detenuta dalla S.C.A. S.R.L.)

Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato.	13,50	01783570094	Mantenimento fino alla fusione per incorporazione inversa di SCA SRL e di trasformazione in società a responsabilità limitata. Ulteriore proroga al <u>30 giugno 2026</u> del termine per la definitiva consorziazione mediante fusione. A conclusione della fusione la partecipazione diventerà diretta.	30/12/2026
-----------------------------------	---	-------	-------------	---	------------

Partecipazioni indirette (quote detenuta dalla SAT S.R.L.)

Ecosavona S.r.l.	Gestione discarica del Boscaccio	25%	00860280098	Mantenimento.	
------------------	----------------------------------	-----	-------------	---------------	--

3. DI DARE ATTO che dal 27 Marzo 2024 si è conclusa la procedura di acquisto del 20% delle quote detenute dal *CNAM Alassio* della Marina di Alassio, ed è pertanto diventata al 100% di proprietà comunale.
4. DI APPROVARE i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **ALL. 1 - Relazione sull'attuazione delle misure, nel piano di razionalizzazione 2024 delle partecipazioni al 31/12/2023**, (C.C. n. 83 del 16/12/2024) (Art. 20, c. 4, TUSP)
 - **ALL. 2 - Scheda di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2024** (art. 17, c. 3 e 4, D.L. n. 90/2014)
 - **ALL. 3 - Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2024** (Art. 20, c. 1, TUSP)
 - **ALL. 4 - Schede di rilevazione per il censimento dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti** (art. 17, c. 3 e 4, D.L. n. 90/2014)
5. DI DARE ATTO del parere favorevole del Revisore Unico dei conti, espresso con Verbale n. 26 del 10/12/2025, **ALL.5**, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
6. DI AGGIORNARE il DUP 2025/2027, in esecuzione della presente deliberazione.
7. DI INCARICARE le società partecipate per quanto di competenza di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato.
8. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
10. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo, come segue:
- alla competente *Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria*, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
 - alla *Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, nell'ambito del Ministero dell'Economia e Finanze*, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza, in quanto l'atto è da approvare entro il 31/12/2025

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 14 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e n. 3 assenti alla seduta (Sigg.ri S. Griseri, L. Paola, C. Salerno);

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Consiglio Comunale è svolto nella solita sala delle adunanze. E' ammessa la partecipazione alla seduta di un Consigliere in modalità remota sincrona, secondo quanto stabilito dalle disposizioni organizzative del Presidente del Consiglio del 14.07.2022, inviate ai sigg. Consiglieri con prot. 22911/2022. La pubblicità della seduta è garantita anche per via telematica.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 11 del 19/12/2025, conservato agli atti in formato digitale.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
avv. Fabio Macheda

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): a8693afc889796fdf205dc3997158a16fe9626d64996188e01e9de61e96121e2

Firme digitali presenti nel documento originale


FABIO MACHEDA
Roberta Ramoino

Dati contenuti all'interno del contrassegno elettronico

Delibera di Consiglio N.89/2025

Data: 19/12/2025

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 di cui all'art. 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano di razionalizzazione di cui alla deliberazione C.C. n. 83 del 16/12/2024 ex art. 20, c. 4, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI ALASSIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Credenziali di accesso per la verifica del contrassegno elettronico



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=92bee6fbb0641b21_p7m&auth=1

ID: 92bee6fbb0641b21